

# Relazione della I Commissione permanente

AFFARI ISTITUZIONALI; AFFARI GENERALI; CIRCOSCRIZIONI COMUNALI; POLIZIA LOCALE, URBANA E RURALE;  
ENTI LOCALI; ORDINAMENTO DI ENTI, AZIENDE E SOCIETA' COLLEGATE ALLA REGIONE; INFORMAZIONE;  
SCUOLA E CULTURA; MUSEI; BIBLIOTECHE; DIRITTO ALLO STUDIO; SPORT E TEMPO LIBERO

*(Seduta del 7 marzo 2011)*

Relatore di maggioranza: ROSALBA ORTENZI

Relatore di minoranza: ENZO MARANGONI

## sulla proposta di legge n. 44

a iniziativa dei Consiglieri MARANGONI, ZAFFINI, TRENTA, CIRIACI, MARINELLI, LATINI, CAMELA,

MALASPINA, EUSEBI, D'ANNA, MASSI, ACQUAROLI, RICCI

*presentata in data 30 settembre 2010*

INTERVENTI REGIONALI PER IL SOSTEGNO E LA PROMOZIONE DI OSTERIE,  
LOCANDE, TAVERNE, BOTTEGHE E SPACCI DI CAMPAGNA STORICI

**RELAZIONE ORALE**

**PARERE ESPRESSO DALLA II COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE  
AI SENSI DELL'ARTICOLO 22 DELLO STATUTO**

*(Seduta del 25 febbraio 2011)*

La seconda Commissione assembleare permanente nella seduta del 25 febbraio 2011 esaminato il testo della relazione sulla proposta di legge n. 44: "Interventi regionali per il sostegno e la promozione di osterie, locande, taverne, botteghe e spacci di campagna storici" approvata in sede referente dalla prima Commissione nella seduta del 9 febbraio 2011

**esprime parere favorevole**

Il Presidente della Commissione  
Dino Latini

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI  
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

*(Seduta del 25 febbraio 2011)*

Il Consiglio delle Autonomie locali nella seduta del 25 febbraio 2011 ha esaminato la proposta di legge n. 44 avente ad oggetto "Interventi regionali per il sostegno e la promozione di osterie, locande, taverne, botteghe e spacci di campagna storici";

Visto l'articolo 11, comma 2, della l.r. 4/2007;

Udita la proposta del relatore Michele Maiani;

Visto l'articolo 18 del Regolamento interno del CAL;

**esprime parere favorevole**

con la raccomandazione di prevedere in sede di predisposizione del regolamento indicato al comma 2 dell'articolo 2 un congruo termine per la trasmissione da parte dei Comuni dell'elenco degli esercizi (comma 3 dell'articolo 2) non inferiore ai centottanta giorni.

Il CAL esprime inoltre la necessità che in fase di applicazione della legge siano approfondite in modo specifico le problematiche connesse agli interventi volti al recupero e alla valorizzazione dei locali storici.

La Presidente  
Patrizia Casagrande Esposito

**Testo proposto****Art. 1**  
(Finalità)

1. La Regione promuove la conservazione e la valorizzazione degli esercizi commerciali aperti al pubblico, in attività da almeno cinquanta anni, che costituiscono una testimonianza storica e sociale per la comunità marchigiana.

**Art. 2**  
(Censimento e elenco regionale dei locali storici)

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, in collaborazione con i Comuni, individua i locali storici, quali le osterie, le locande, le taverne, le botteghe e gli spacci di campagna. Per spacci di campagna si intendono attività commerciali polifunzionali abbinata ad altri servizi di interesse della comunità locale.

2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri per l'individuazione, la metodologia di rilevazione e la scheda tipo per il censimento che deve raccogliere, in particolare, dati relativi: alla localizzazione, descrizione della sede e della attività, all'inventario degli arredi e degli strumenti, allo stato di conservazione dell'esercizio.

3. I Comuni, entro novanta giorni dall'adozione della delibera di cui al comma 2, trasmettono alla Giunta regionale l'elenco degli esercizi di cui alla presente legge ubicati nel proprio territorio.

4. Le associazioni aventi finalità di tutela del patrimonio culturale, turistico e sociale nonché i cittadini, possono indicare ai Comuni i locali meritevoli di essere censiti.

5. La Giunta regionale istituisce, sulla base del censimento di cui al comma 2, l'elenco regionale dei locali storici e definisce i criteri e le modalità per la sua tenuta ed aggiornamento periodico.

**Art. 3**  
(Attribuzione del logo e guida dei locali storici)

1. I locali storici iscritti nell'elenco regionale di cui all'articolo 2 si avvalgono di un logo, predisposto sulla base di un modello predefinito dalla

**Testo approvato dalla Commissione****Art. 1**  
(Finalità)

1. La Regione promuove la conservazione e la valorizzazione degli esercizi commerciali aperti al pubblico, in attività da almeno ~~cinquanta~~ **quaranta anni**, che costituiscono una testimonianza storica e sociale per la comunità marchigiana.

**Art. 2**  
(Censimento e elenco regionale dei locali storici)**1. Identico**

**2. Con regolamento adottato dalla Giunta regionale sentita la competente commissione assembleare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i criteri per l'individuazione e il censimento dei locali indicati al comma 1.**

**3. I Comuni entro centottanta giorni dalla data di entrata in entrata in vigore del regolamento indicato al comma 2 trasmettono alla Giunta regionale l'elenco degli esercizi indicati dalla presente legge ubicati nel proprio territorio secondo le modalità previste nel regolamento medesimo.**

**4. Identico**

**5. La Giunta regionale istituisce, sulla base del censimento ~~di cui al comma 2~~ indicato al comma 3, l'elenco regionale dei locali storici e definisce i criteri e le modalità per la sua tenuta ed aggiornamento periodico.**

**Art. 3**  
(Attribuzione del logo e guida dei locali storici)**1. Identico**

Giunta regionale, da collocare all'esterno dell'esercizio e da utilizzare nella pubblicistica, recante la dicitura "Locale Storico Marche".

2. L'utilizzo del logo è subordinato al mantenimento dell'iscrizione nell'elenco regionale di cui all'articolo 2, comma 5.

3. La Giunta regionale predispone una guida dei locali storici nella quale sono indicati, in particolare:

- a) localizzazione, anno di origine e fondatore dell'esercizio;
- b) descrizione della sede e dell'attività;
- c) eventuali fatti storici, avvenimenti o presenza di personaggi illustri collegati all'esercizio.

#### Art. 4

*(Interventi di recupero e valorizzazione)*

1. La Regione concede contributi ai titolari dei locali storici, iscritti nell'elenco regionale di cui all'articolo 2, comma 5, per progetti d'intervento volti al recupero e alla valorizzazione dei locali.

2. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'istituzione dell'elenco regionale previsto dall'articolo 2, comma 5, e previo parere della competente commissione assembleare, stabilisce i criteri, le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1, nonché i termini per la presentazione delle domande da parte dei soggetti interessati.

3. La Regione concede contributi a fondo perduto per un importo massimo di 25.000 euro.

4. I finanziamenti di cui al comma 1 operano in regime "de minimis" ai sensi della vigente normativa comunitaria.

#### Art. 5

*(Vincolo di destinazione d'uso)*

1. I locali storici per i quali sono stati concessi i contributi per gli interventi di recupero e valorizzazione di cui all'articolo 4, sono vincolati, per un periodo di cinque anni dalla data del provvedimento di concessione, al mantenimento della destinazione d'uso.

#### Art. 6

*(Sanzioni amministrative)*

1. L'utilizzo del logo di cui all'articolo 3, comma 1, da parte di soggetto non iscritto nell'elenco regionale ovvero l'utilizzo di un logo non conforme al modello definito dalla Giunta regionale è soggetto ad una sanzione amministrativa da un minimo di

#### 2. Identico

3. La Giunta regionale predispone **promuove la predisposizione di** una guida dei locali storici nella quale sono indicati, in particolare:

a) **Identica;**

b) **Identica;**

c) **Identica.**

#### Art. 4

*(Interventi di recupero e valorizzazione)*

#### 1. Identico

2. La Giunta regionale, entro ~~trenta~~ **sessanta** giorni dall'istituzione dell'elenco regionale previsto dall'articolo 2, comma 5 **sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria annuale**, e previo parere della competente commissione assembleare, stabilisce i criteri, le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1, nonché i termini per la presentazione delle domande da parte dei soggetti interessati.

#### 3. Soppresso

4. I finanziamenti indicati al comma 1 sono **concessi in conformità a quanto previsto dal regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis")**.

#### Art. 5

*(Vincolo di destinazione d'uso)*

#### Identico

#### Art. 6

*(Sanzioni amministrative)*

#### Identico

euro 500,00 ad un massimo di euro 2.000,00.

2. All'erogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 provvedono, ai sensi della legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale), i Comuni nel cui territorio è ubicato il locale storico.

#### **Art. 7**

*(Norma finanziaria)*

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge, a decorrere dall'anno 2011, l'entità delle spese sarà stabilita con le rispettive leggi finanziarie, nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese indicate al comma 1, a decorrere dall'anno 2011, sono iscritte nell'UPB 3.17.04 a carico del capitolo che la Giunta Regionale istituisce, ai fini della gestione, nello stato di previsione della spesa del Programma Operativo Annuale (POA).

#### **Art. 7**

*(Norma finanziaria)*

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge, a decorrere dall'anno ~~2011~~ **2012**, l'entità delle spese sarà stabilita con le rispettive leggi finanziarie, nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese indicate al comma 1, a decorrere dall'anno ~~2011~~ **2012**, sono iscritte nell'UPB 3.17.04 a carico del capitolo che la Giunta Regionale istituisce, ai fini della gestione, nello stato di previsione della spesa del Programma Operativo Annuale (POA).